

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1194/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1195/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate	3
Regolamento (CE) n. 1196/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 75 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	4
Regolamento (CE) n. 1197/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 417 608 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese	5
Regolamento (CE) n. 1198/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 2 138 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese	7
Regolamento (CE) n. 1199/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 1 149 933 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco	9
Regolamento (CE) n. 1200/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	11
Regolamento (CE) n. 1201/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	19

Regolamento (CE) n. 1202/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	21
Regolamento (CE) n. 1203/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	23
Regolamento (CE) n. 1204/1999 della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	25
* Direttiva 1999/55/CE della Commissione, del 1° giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/536/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾	28
* Direttiva 1999/56/CE della Commissione, del 3 giugno 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/382/CE:

* Decisione del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»	33
--	----


Commissione

1999/383/CE:

* Decisione della Commissione, del 21 maggio 1999, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (<i>Fragaria L.</i>) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(1999) 1336]	48
---	----

1999/384/CE:

* Decisione della Commissione, del 31 maggio 1999, che modifica la decisione 95/108/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia) ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 1438]	52
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1194/1999 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determina-
zione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione,
del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione
del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modifi-
cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in
particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede,
in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali
multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in
base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-
portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi
precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori
forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli
figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del
regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella
riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	49,1
	999	49,1
0707 00 05	052	77,0
	628	125,4
	999	101,2
0709 90 70	052	59,3
	999	59,3
0805 30 10	382	49,8
	388	66,7
	528	54,7
	999	57,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	71,6
	400	63,3
	508	71,0
	512	69,4
	524	66,1
	528	57,4
	804	98,7
	999	71,1
0809 20 95	052	214,5
	064	234,8
	400	177,5
	999	208,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1195/1999 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1999
relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata,
fresche, refrigerate o congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 134/1999 ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f);

considerando che l'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono

essere importate a condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 giugno 1999 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 1196/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1999

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 75 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 75 000 t di granturco detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;
- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento tedesco indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE)

n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 75 000 t di granturco da esso detenuto.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 22 giugno 1999.
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 31 agosto 1999.
3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento tedesco:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
fax: (49 69) 15 64-793.*Articolo 3*

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

REGOLAMENTO (CE) N. 1197/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 417 608 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1667/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 367 341 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese, che la Svezia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 50 267 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 417 608 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi

modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1667/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1667/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 417 608 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 417 608 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 211 del 29.7.1998, pag. 17.⁽⁶⁾ GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Ättersta	7 584
Brännarp	2 624
Broddbo 1	5 997
Broddbo 2	6 076
Djurön	39 504
Ervalla	934
Falun	878
Fammarp	19 046
Funbo-Lövsta	6 579
Gamleby	2 835
Gårdsjö	2 565
Gävle	10 847
Gimo	23 901
Gistad	3 761
Gullspång	2 391
Halmstad (Engströms)	4 659
Hästholmen	5 089
Helsingborg	37 526
Hova	12 981
Kalmar	15 738
Karlshamn	42 356
Katrineholm	2 068
Köping	2 077
Laholm	2 737
Mariestad	1 956
Mjölby	1 804
Moraby	1 637
Motala	2 807
Norrtälje	10 014
Ormesta	13 583
Österbybruk	10 878
Otterbäcken	4 075
Rimforsa	11 049
Rök	4 994
Signestorp	2 672
Simonstorp	5 022
Skivarp	9 415
Söråker	13 053
Stallarholmen	2 062
Stavreviken	1 479
Stockholm (Kvarnholmen)	29 957
Tjustorp	9 879
Värnamo	5 742
Vetlanda	10 780
Vimmerby	3 997

REGOLAMENTO (CE) N. 1198/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1760/98 e che porta a 2 138 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1760/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 938 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese, che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 2 138 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi

modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1760/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1760/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 2 138 000 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 2 138 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 13.⁽⁶⁾ GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Amiens	81 000
Châlons	173 000
Dijon	84 000
Lille	351 054
Nantes	37 000
Nancy	62 000
Orléans	460 000
Paris	124 000
Poitiers	185 000
Rouen	579 546
Toulouse	1 400»

REGOLAMENTO (CE) N. 1199/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 2198/98 e che porta a 1 149 933 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 2198/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/1999 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 949 973 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco, che la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 199 960 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 149 933 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi

modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2198/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2198/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 149 933 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 149 933 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»

- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.⁽⁵⁾ GU L 277 del 14.10.1998, pag. 9.⁽⁶⁾ GU L 137 dell'1.6.1999, pag. 20.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	342 445
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/ Saarland/Bayern	81 482
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	385 225
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	340 781»

REGOLAMENTO (CE) N. 1200/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione⁽⁵⁾; che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 EUR/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce

a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 021, 023, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	159,96
	***	—	0402 21 99 9100	+	120,86
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	121,69
	***	—	0402 21 99 9300	+	123,20
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	131,67
	***	—	0402 21 99 9500	+	134,61
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	145,88
	***	—	0402 21 99 9700	+	152,49
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	159,96
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,9000
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	1,0589
	***	—	0402 29 15 9500	+	1,1156
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,2002
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,9000
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	1,0589
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	1,1156
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,2002
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,2086
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,3167
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,2086
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,3167
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	90,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	90,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,9000	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,9000	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	90,00	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	105,89	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	111,56	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	120,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	90,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	105,89	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	111,56	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	120,00	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	120,86	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	121,69	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	123,20	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	131,67	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	134,61	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	145,88	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	152,49	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	152,49
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	159,96
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,9000
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,9000
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	1,0589
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	1,1156
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,2002
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	88,48	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	88,48	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	104,95	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	110,56	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	118,93	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	119,81	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,8848	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,8848	0404 90 89 9130	+	1,2086
0403 90 33 9300	+	1,0495	0404 90 89 9150	+	1,3167
0403 90 33 9500	+	1,1056	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,1893	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,1981	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	64,80	0405 10 50 9500	+	165,85
0403 90 59 9510	+	64,80	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9540	+	64,80	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9570	+	64,80	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 63 9000	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9100	+	90,00	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9910	+	—		039	—
0404 90 21 9950	+	11,31		099	37,68
0404 90 23 9120	+	90,00		400	22,83
0404 90 23 9130	+	105,89		***	37,68
0404 90 23 9140	+	111,56			
0404 90 23 9150	+	120,00	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9911	+	—		039	—
0404 90 23 9913	+	—		099	35,05
0404 90 23 9915	+	—		400	15,29
0404 90 23 9917	+	—		***	35,05
0404 90 23 9919	+	—			
0404 90 23 9931	+	11,31			
0404 90 23 9933	+	13,85			
0404 90 23 9935	+	16,84			
0404 90 23 9937	+	19,91			
0404 90 23 9939	+	20,81			
0404 90 29 9110	+	120,86	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	121,69		039	—
0404 90 29 9120	+	123,20		099	15,39
0404 90 29 9130	+	131,67		400	7,834
0404 90 29 9135	+	134,61		***	15,39
0404 90 29 9150	+	145,88			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—
	039	—	0406 30 31 9710	037	—
	099	51,11		039	—
	400	30,98		099	9,536
	***	51,11		400	8,346
***	51,11	***		17,88	
0406 10 20 9620	037	—	0406 30 31 9730	037	—
	039	—		039	—
	099	51,83		099	13,99
	400	31,42		400	12,25
	***	51,83		***	26,24
0406 10 20 9630	037	—	0406 30 31 9910	037	—
	039	—		039	—
	099	57,86		099	9,536
	400	35,06		400	8,346
	***	57,86		***	17,88
0406 10 20 9640	037	—	0406 30 31 9930	037	—
	039	—		039	—
	099	85,03		099	13,99
	400	48,35		400	12,25
	***	85,03		***	26,24
0406 10 20 9650	037	—	0406 30 31 9950	037	—
	039	—		039	—
	099	70,86		099	20,36
	400	25,44		400	17,81
	***	70,86		***	38,17
0406 10 20 9660	+	—	0406 30 39 9500	037	—
0406 10 20 9830	037	—		039	—
	039	—		099	13,99
	099	26,28		400	12,25
	400	13,38		***	26,24
0406 10 20 9850	***	26,28	0406 30 39 9700	037	—
	037	—		039	—
	039	—		099	20,36
	099	31,87		400	17,81
	400	16,22		***	38,17
0406 10 20 9870	***	31,87	0406 30 39 9930	037	—
	+	—		039	—
	+	—		099	20,36
	+	—		400	17,81
	+	—		***	38,17
0406 20 90 9100	037	—	0406 30 39 9950	037	—
	039	—		039	—
	099	58,77		099	23,02
	400	31,59		400	21,14
	***	58,77		***	43,16
0406 20 90 9913	037	—	0406 30 90 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	58,77		099	24,15
	400	31,59		400	21,14
	***	58,77		***	45,28
0406 20 90 9915	037	—	0406 40 50 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	77,56		099	90,00
	400	42,12		400	32,98
	***	77,56		***	90,00
0406 20 90 9917	037	—			
	039	—			
	099	82,41			
	400	44,75			
	***	82,41			
0406 20 90 9919	037	—			
	039	—			
	099	92,10			
	400	50,02			
	***	92,10			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	92,42		099	68,98
	400	32,98		400	20,01
	***	92,42		***	78,66
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	33,29
	039	—		039	33,29
	099	101,62		099	105,71
	400	60,16		400	61,40
	***	116,37		***	121,56
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	105,01		099	105,71
	400	62,17		400	40,19
	***	120,25		***	121,56
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	105,01		099	101,62
	400	62,17		400	60,16
	***	120,25		***	116,37
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	47,01
	039	—		039	47,01
	099	102,90		099	112,00
	400	44,53		400	57,27
	***	117,54		***	129,64
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	42,83
	039	—		039	42,83
	099	90,36		099	111,41
	400	18,57		400	63,89
	***	103,92		***	128,55
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	34,22
	039	—		039	34,22
	099	89,77		099	107,11
	400	21,16		400	48,93
	***	102,80		***	124,18
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	81,30	039	—	
	400	18,57	099	107,11	
	***	93,10	400	48,93	
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 73 9900	***	124,18
	039	—		037	—
	099	74,72		039	—
	400	25,56		099	93,28
	***	85,71		400	52,63
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	***	106,91
	039	—		037	—
	099	74,72		039	—
	400	25,56		099	93,90
	***	85,71		400	22,27
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	***	108,07
	039	—		037	—
	099	68,29		039	—
	400	20,33		099	84,68
	***	78,60		400	20,12
			***	96,98	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	94,85	0406 90 86 9200	037	—
	400	23,22		039	—
	***	108,62		099	86,17
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65
	039	—		***	102,23
	099	90,24	0406 90 86 9300	037	—
	400	23,22		039	—
	***	102,45		099	87,41
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30
	039	—		***	103,32
	099	87,50	0406 90 86 9400	037	—
	400	18,14		039	—
	***	102,26		099	92,87
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28
	039	—		***	108,62
	099	92,78	0406 90 86 9900	037	—
	400	20,12		039	—
	***	105,98		099	102,43
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24
	039	—		***	117,90
	099	91,91	0406 90 87 9100	+	—
	400	23,22	0406 90 87 9200	037	—
	***	104,35		039	—
0406 90 79 9900	037	—		099	71,81
	039	—		400	24,78
	099	75,02		***	85,19
	400	19,23	0406 90 87 9300	037	—
	***	86,27		039	—
0406 90 81 9900	037	—		099	80,27
	039	—		400	28,02
	099	94,85		***	94,89
	400	47,61	0406 90 87 9400	037	—
	***	108,62		039	—
0406 90 85 9910	037	33,32		099	82,36
	039	33,32		400	30,66
	099	102,43	0406 90 87 9951	***	96,33
	400	59,27		037	—
	***	117,90		039	—
0406 90 85 9991	037	—		099	93,15
	039	—		400	42,19
	099	102,43	0406 90 87 9971	***	106,68
	400	40,19		037	—
	***	117,90		039	—
0406 90 85 9995	037	—		099	93,15
	039	—		400	34,41
	099	93,90	0406 90 87 9972	***	106,68
	400	21,16		099	39,68
	***	108,07		400	13,67
			***	45,63	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	91,46	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	***	104,74	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	99,26	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	***	113,19	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	101,25	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	31,87	2309 10 70 9600	+	32,32
	***	114,45	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9800	+	40,63
	039	—	2309 90 35 9010	+	—
	099	90,36	2309 90 35 9100	+	—
	400	24,08	2309 90 35 9200	+	—
	***	103,92	2309 90 35 9300	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	70,90	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	***	83,50	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
			2309 90 70 9200	+	18,47
			2309 90 70 9300	+	23,09
			2309 90 70 9500	+	27,70
			2309 90 70 9600	+	32,32
			2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14.12.1987, pag. 1), e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1201/1999 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base
di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

<i>(EUR/t)</i>		<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	81,07	1104 23 10 9100	86,87
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	69,49	1104 23 10 9300	66,60
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	69,49	1104 29 11 9000	35,77
1102 90 10 9100	77,34	1104 29 51 9000	35,07
1102 90 10 9900	52,59	1104 29 55 9000	35,07
1102 90 30 9100	72,34	1104 30 10 9000	8,77
1103 12 00 9100	72,34	1104 30 90 9000	14,48
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	104,24	1107 10 11 9000	62,42
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	81,07	1107 10 91 9000	91,78
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	69,49	1108 11 00 9200	70,14
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	69,49	1108 11 00 9300	70,14
1103 19 10 9000	54,97	1108 12 00 9200	92,66
1103 19 30 9100	79,92	1108 12 00 9300	92,66
1103 21 00 9000	35,77	1108 13 00 9200	92,66
1103 29 20 9000	52,59	1108 13 00 9300	92,66
1104 11 90 9100	77,34	1108 19 10 9200	48,64
1104 12 90 9100	80,38	1108 19 10 9300	48,64
1104 12 90 9300	64,30	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	35,77	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	109,10
1104 19 50 9110	92,66	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	83,52
1104 19 50 9130	75,28	1702 30 91 9000	109,10
1104 21 10 9100	77,34	1702 30 99 9000	83,52
1104 21 30 9100	77,34	1702 40 90 9000	83,52
1104 21 50 9100	103,12	1702 90 50 9100	109,10
1104 21 50 9300	82,50	1702 90 50 9900	83,52
1104 22 20 9100	64,30	1702 90 75 9000	114,32
1104 22 30 9100	68,32	1702 90 79 9000	79,34
		2106 90 55 9000	83,52

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1202/1999 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1999
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base
di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere

concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	57,91
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	43,32

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1203/1999 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 1999
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli
ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione,
del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione
del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore
degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 1287/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, para-
grafo 6,
considerando che il regolamento (CE) n. 458/1999 della
Commissione ⁽³⁾, rettificato dal regolamento (CE) n. 499/
1999 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il
rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti
nell'ambito dell'aiuto alimentare;
considerando che, sulla base delle informazioni di cui la
Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indi-
cativi risultano superati per i pomodori, i limoni e le mele
per i gruppi di destinazione geografica X e Y;
considerando che, di conseguenza, è opportuno fissare per
i titoli del sistema B, la cui domanda è stata presentata tra
il 17 marzo e il 16 maggio 1999, per i pomodori, i limoni

e le mele per i gruppi di destinazione geografica X e Y,
un tasso delle restituzioni applicabile inferiore al tasso
indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi
richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di
esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regola-
mento (CE) n. 2190/96 chiesti tra il 17 marzo e il 16
maggio 1999, sono fissati nell'allegato del presente regola-
mento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli
richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo
10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel
quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uru-
guay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 178 del 23.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 55 del 3.3.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 6.3.1999, pag. 22.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti tra il 17 marzo e il 16 maggio 1999

Prodotto	Destinazione o gruppo di destinazione	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	F	100 %	18,5
Mandorle senza guscio	F	100 %	50,0
Nocciole senza guscio	F	100 %	114,0
Arance	XYC	100 %	50,0
Limoni	F	100 %	33,5
Mele	X	100 %	35,3
	Y	100 %	66,3
	Z	100 %	54,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1204/1999 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1999

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettere b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1999.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.⁽⁶⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

		<i>(EUR/100 kg)</i>
Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,910 1,400
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi	2,280 0,343 3,507
1002 00 00	Segala	5,497
1003 00 90	Orzo	5,156
1004 00 00	Avena	4,019
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	1,836 5,791 1,265 5,220 5,791
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – negli altri casi	1,836 5,791
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	13,500 13,500 13,500
1006 40 00	Rotture di riso	3,200
1007 00 90	Sorgo	5,156

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

DIRETTIVA 1999/55/CE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/536/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽³⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 11,

- (1) considerando che, per migliorare la sicurezza tenendo conto della varietà crescente dell'offerta a livello industriale, è opportuno prendere in considerazione anche il caso dei trattori aventi posto di guida reversibile — con sedile e volante reversibili — progettati per consentire un funzionamento sempre più polivalente dei trattori e il controllo delle attrezzature;
- (2) considerando che è opportuno armonizzare le modalità di prova dei dispositivi di protezione in casi di capovolgimento con quelle definite dal codice III dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relativo alle prove ufficiali delle strutture di protezione dei trattori agricoli (prove dinamiche);
- (3) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

1. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono:

— rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

— rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri:

— non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva,

— possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 77/536/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 77/536/CEE sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 220 del 29.8.1977, pag. 1.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 1999.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 77/536/CEE sono così modificati:

1) All'allegato I, punto 2.2, è aggiunto il seguente terzo trattino:

«— per quanto riguarda i trattori con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili) o muniti di sedili aggiuntivi, si applica esclusivamente il metodo di prova descritto all'allegato III, parte B».

2) All'allegato II è aggiunto il seguente punto 3.1.1.5:

«3.1.1.5. Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il primo urto è applicato longitudinalmente sull'estremità più pesante (con più del 50 % della massa del trattore). Segue una prova di schiacciamento sulla medesima estremità. Il secondo urto è applicato sull'estremità meno pesante e il terzo viene prodotto lateralmente. Infine viene effettuata una seconda prova di schiacciamento sull'estremità meno pesante».

3) L'allegato III, parte B, è così modificato:

a) al punto 1.3.1, il secondo paragrafo è così completato:

«Nel caso di un trattore avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), il punto d'urto è definito in rapporto all'intersezione del piano mediano del trattore con un piano ad esso perpendicolare, secondo una direttrice passante per un punto equidistante dai due punti di riferimento del sedile».

b) Sono aggiunti i seguenti punti 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.13:

«2.2.11. Nel caso di un trattore di tipo reversibile, avente posto di guida reversibile (con sedile e volante reversibili), la zona libera è costituita dalla combinazione delle due zone libere definite sulla base delle due posizioni differenti del volante e del sedile.

2.2.12. Nel caso di un trattore che può essere munito di sedili aggiuntivi, si utilizza per le prove lo spazio combinato determinato dai punti di riferimento del sedile per l'insieme delle opzioni per esso proposte. La struttura di protezione non deve penetrare all'interno della zona libera combinata definita dai differenti punti di riferimento del sedile.

2.2.13. Se, dopo lo svolgimento delle prove, viene proposta una nuova opzione per il sedile, si deve determinare mediante calcolo se la zona libera attorno al nuovo punto di riferimento si trovi all'interno dello spazio precedentemente definito. Se ciò non si verifica, si deve effettuare una nuova prova.»

DIRETTIVA 1999/56/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/933/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali e ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 78/933/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che, per migliorare la sicurezza, è opportuno specificare le modalità d'installazione delle luci di segnalazione;
- (2) considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 78/933/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori,

se tali trattori sono conformi alle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, gli Stati membri:

- cessano di rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE, modificata dalla presente direttiva,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore se esso non è conforme alle prescrizioni della direttiva 78/933/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 325 del 20.11.1978, pag. 16.

ALLEGATO

Gli allegati della direttiva 78/933/CEE sono così modificati:

1) L'allegato I è così modificato:

a) Al punto 3.13:

- il riferimento al giallo selettivo è soppresso ovunque;
- al nono trattino, dopo la parola «bianco», il resto della frase è soppresso;
- l'ultimo comma è soppresso.

b) Il punto 4.2.4.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.4.2.2 Per i trattori sui quali si possono montare accessori frontali, sono ammessi, a un'altezza che non superi 3 000 mm, due proiettori anabbaglianti oltre a quelli di cui al punto 4.2.4.2.1 se il collegamento elettrico è concepito in modo che due coppie di proiettori anabbaglianti non possano essere accese contemporaneamente».

c) Al punto 4.7.1, la parola «facoltativa» è sostituita dalla parola «obbligatoria».

d) Al punto 4.9.4.2, i termini «2 100 mm» sono sostituiti dai termini «2 300 mm».

2) Allegato II:

a) Sotto il titolo, il testo

«Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h», è sostituito dal seguente:

«Articolo 4, paragrafo 2 e articolo 10 della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote».

b) Alla fine della nota 1 sono soppressi i termini «con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 25 km/h».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 1999

che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci»

(1999/382/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che l'azione di quest'ultima contribuisce, tra l'altro, allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di qualità;
- (2) considerando che con la decisione 94/819/CE ⁽⁴⁾ il Consiglio ha istituito un programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea; che è opportuno, basandosi sulle sue acquisizioni, garantirne la prosecuzione, tenendo conto dei risultati ottenuti;
- (3) considerando che il Consiglio europeo straordinario sull'occupazione, svoltosi a Lussemburgo il 20 e 21 novembre 1997, ha riconosciuto che l'istruzione e la formazione professionale sviluppate lungo tutto l'arco della vita possono costituire un contributo importante per le politiche dell'occupazione degli Stati membri al fine di rafforzare l'occu-

pabilità, l'adattabilità e lo spirito imprenditoriale e di promuovere le pari opportunità;

- (4) considerando che la formazione lungo tutto l'arco della vita dovrebbe essere prevista per persone di ogni età e condizione lavorativa non soltanto in ragione delle innovazioni tecnologiche, ma anche a seguito della riduzione della popolazione attiva nella piramide di età;
- (5) considerando che nella comunicazione «Per un'Europa della conoscenza» la Commissione ha definito gli orientamenti per la costruzione di uno spazio educativo europeo aperto e dinamico che consenta di conseguire l'obiettivo dell'educazione e della formazione professionale lungo tutto l'arco della vita, individuando i tipi di misure da sviluppare a livello comunitario, misure che sono tutte dirette verso un obiettivo di cooperazione transnazionale e che apportano un valore aggiunto considerevole alle iniziative sviluppate dagli Stati membri, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, in una prospettiva di semplificazione delle procedure;
- (6) considerando che nel Libro bianco «Insegnare e apprendere — Verso la Società conoscitiva» la Commissione afferma che l'avvento della società conoscitiva richiede che venga promossa l'acquisizione di nuove conoscenze e che è pertanto opportuno sviluppare tutte le forme di stimolo all'apprendimento; che nel Libro verde «Istruzione, formazione professionale, ricerca: gli ostacoli alla mobilità transnazionale» la Commissione ha posto in rilievo i benefici della mobilità per le persone e la competitività dell'Unione europea;

⁽¹⁾ GU C 309 del 9.10.1998, pag. 9.

⁽²⁾ GU C 410 del 30.12.1998, pag. 6.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 novembre 1998 (GU C 359 del 23.11.1998, pag. 59), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 65) e decisione del Parlamento europeo del 23 marzo 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 340 del 29.12.1994, pag. 8.

- (7) considerando che le misure relative al presente programma dovrebbero mirare a sviluppare la qualità, incrementare l'innovazione e promuovere la dimensione europea di sistemi e prassi di formazione professionale al fine di incoraggiare la formazione lungo tutto l'arco della vita; che, nella realizzazione del presente programma, dovrebbe essere prestata attenzione alla lotta contro le varie forme di esclusione, compresi il razzismo e la xenofobia; che dovrebbe essere prestata particolare attenzione all'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione e di disegualianza, tra l'altro nei confronti dei disabili, e alla promozione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini;
- (8) considerando che, per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, occorre assicurare a tutti i livelli una coerenza e una complementarità fra le azioni realizzate nell'ambito della presente decisione e altri interventi comunitari;
- (9) considerando che, dato il loro ruolo di mantenimento e creazione di posti di lavoro e di sviluppo della formazione, le piccole e medie imprese (PMI) e l'artigianato dovrebbero essere coinvolti in modo più stretto nella realizzazione del presente programma;
- (10) considerando che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, intende garantire la coerenza e la complementarità tra le azioni del presente programma e altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari, in particolare il Fondo sociale europeo, promuovendo il trasferimento e la diffusione su più vasta scala di formule innovatrici e metodi sviluppati ai sensi del presente programma; che la Commissione, in collaborazione con le parti sociali, cerca di sviluppare il coordinamento tra il presente programma e le attività del dialogo sociale comunitario;
- (11) considerando che l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede una più ampia collaborazione nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) che fanno parte dello Spazio economico europeo («paesi AELS/SEE»), dall'altro;
- (12) considerando che occorrerebbe prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli aggiuntivi e dalle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, di Cipro, secondo le stesse condizioni applicate ai paesi AELS/SEE, finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con detto paese, e di Malta e Turchia, finanziata con stanziamenti supplementari ai sensi delle disposizioni del trattato;
- (13) considerando che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire, in collaborazione tra loro, un monitoraggio e una valutazione periodici del presente programma al fine di consentire riaggiustamenti, in particolare delle priorità relative all'applicazione delle misure;
- (14) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata del programma, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995⁽¹⁾;
- (15) considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista in materia di sviluppo di una politica di formazione professionale a livello comunitario non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per via della complessità dei partenariati di formazione professionale e possono quindi, data la dimensione transnazionale delle azioni e misure comunitarie, essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detti obiettivi,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Istituzione del programma

1. La presente decisione istituisce la seconda fase del programma d'azione per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità «Leonardo da Vinci», in prosieguo: il «presente programma».
2. Il presente programma è attuato per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.
3. Il presente programma contribuisce alla promozione di un'Europa della conoscenza mediante lo sviluppo di uno spazio europeo di cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. Esso sostiene le politiche degli Stati membri sulla formazione lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo di conoscenze, attitudini e competenze atte a favorire la cittadinanza attiva e l'occupabilità.
4. Il presente programma rafforza e integra le azioni condotte negli Stati membri e dagli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale, nonché della loro diversità culturale e linguistica.

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

*Articolo 2***Obiettivi del programma**

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti all'articolo 127 del trattato, il presente programma mira a sviluppare la qualità, l'innovazione e la dimensione europea nei sistemi e nelle prassi di formazione professionale, tramite una cooperazione transnazionale. Il programma si prefigge i seguenti obiettivi:

- a) promuovere le abilità e le competenze, in particolare dei giovani, nella formazione professionale iniziale a tutti i livelli, ricorrendo tra l'altro alla formazione professionale e all'apprendistato integrati dal lavoro al fine di promuovere l'occupabilità e di facilitare l'inserimento professionale e il reinserimento;
- b) migliorare la qualità della formazione professionale continua e l'accesso alla stessa nonché l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita, al fine di ampliare e sviluppare l'adattabilità, in particolare per accompagnare le innovazioni tecnologiche e organizzative;

le formule innovative di consulenza e di orientamento rivestono particolare importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere a) e b) e vengono sostenute;

- c) promuovere e rafforzare il contributo della formazione professionale al processo innovativo, al fine di migliorare la competitività e l'imprenditorialità, anche nella prospettiva di nuove possibilità di occupazione; particolare attenzione è riservata in questo contesto alla promozione della cooperazione tra gli istituti di istruzione e formazione professionale, incluse le università, e le imprese, in particolare le PMI.

2. Nell'attuazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, particolare attenzione è riservata alle persone svantaggiate sul mercato del lavoro, inclusi i disabili, ricorrendo a pratiche che agevolino il loro accesso alla formazione, alla promozione dell'uguaglianza e alle pari opportunità tra le donne e gli uomini e alla lotta contro la discriminazione.

*Articolo 3***Misure comunitarie**

1. Gli obiettivi del presente programma sono realizzati tramite le misure seguenti, il cui contenuto operativo e le cui procedure d'applicazione sono descritti negli allegati, e che si possono combinare:

- a) sostegno alla mobilità transnazionale delle persone che seguono una formazione professionale, in particolare i giovani, nonché delle persone responsabili della formazione («mobilità»);
- b) sostegno a progetti pilota basati su partenariati transnazionali intesi allo sviluppo dell'innovazione e della qualità della formazione professionale («progetti pilota»);

- c) promozione delle competenze linguistiche, anche per le lingue meno ampiamente diffuse e insegnate, e della comprensione delle diverse culture nell'ambito della formazione professionale («competenze linguistiche»);
- d) sostegno allo sviluppo di reti di cooperazione transnazionali che facilitino lo scambio di esperienze e di buone prassi («reti transnazionali»);
- e) sviluppo e aggiornamento del materiale di riferimento attraverso il sostegno a indagini ed analisi, elaborazione e aggiornamento di dati comparabili, osservazione e diffusione delle buone prassi e scambio esauriente delle informazioni («materiale di riferimento»).

2. Nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 è fornito un sostegno specifico ad azioni transnazionali per la promozione e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella formazione professionale.

*Articolo 4***Accesso al programma**

Alle condizioni e secondo le modalità di esecuzione precisate negli allegati, la partecipazione al presente programma è aperta all'insieme delle istituzioni e degli enti pubblici o privati che partecipano alle azioni di formazione professionale, in particolare a:

- a) istituti, centri e organismi di formazione professionale a tutti i livelli, comprese le università;
- b) centri e istituti di ricerca;
- c) imprese, in particolare le PMI e l'artigianato, o enti del settore privato o pubblico, compresi quelli operanti nel settore della formazione professionale;
- d) organizzazioni professionali, comprese le Camere di commercio, ecc.;
- e) parti sociali;
- f) enti e organismi territoriali;
- g) organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non governative.

*Articolo 5***Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri**

1. La Commissione assicura l'attuazione delle azioni comunitarie oggetto del presente programma.

2. Gli Stati membri:

- adottano le misure necessarie per garantire, mediante strutture adeguate, il coordinamento, la gestione integrata e il controllo ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente programma, coinvolgendo tutte le parti interessate alla formazione professionale, secondo le prassi nazionali;

- provvedono affinché le azioni del presente programma siano oggetto di un'informazione e una pubblicità adeguate;
- adottano le misure necessarie a garantire il funzionamento regolare del presente programma;
- si adoperano inoltre, per quanto possibile, per adottare le misure che reputano necessarie e auspicabili al fine di eliminare gli ostacoli che si frappongono all'accesso al presente programma.

3. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri:

- adotta le misure descritte negli allegati che si basano sui risultati della prima fase del presente programma e delle iniziative comunitarie nel settore della formazione professionale;
- garantisce una facile transizione tra le azioni intraprese nell'ambito della prima fase del presente programma e quelle da realizzare nell'ambito della seconda fase.

Articolo 6

Azioni congiunte

Nell'ambito del processo di costruzione di un'Europa della conoscenza, le misure previste nel presente programma possono essere attuate, secondo la procedura di cui all'articolo 7, sotto forma di azioni congiunte con pertinenti programmi ed azioni comunitari, in particolare quelli in materia di istruzione e gioventù.

Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato composto di due rappresentanti per ciascuno Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il comitato esprime pareri in relazione a quanto segue:
 - a) gli orientamenti generali in materia di attuazione del presente programma e sostegno finanziario della Comunità;
 - b) il programma di lavoro annuale per la realizzazione delle azioni del programma, comprese le priorità, i temi delle azioni tematiche e delle azioni comuni e le proposte della Commissione per la selezione dei progetti, anche nell'ambito delle azioni comuni;
 - c) i bilanci annuali e la ripartizione dei fondi tra le varie misure, nonché tra le azioni congiunte, le misure di accompagnamento e i progetti di organizzazioni europee;
 - d) i criteri da applicare per stabilire la ripartizione indicativa dei fondi tra gli Stati membri nell'ambito delle azioni da gestire secondo la procedura di selezione A (allegato I, sezione III);

- e) le modalità di monitoraggio e valutazione del programma nonché di divulgazione e trasferimento dei risultati.

3. Per quanto concerne i punti di cui al paragrafo 2, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione differisce di due mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

5. Il rappresentante della Commissione consulta il comitato sulle altre questioni appropriate concernenti la realizzazione del presente programma. In tal caso, il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere viene iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

6. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

7. La Commissione, in cooperazione con il comitato, instaura una collaborazione regolare e strutturata con i comitati istituiti per la realizzazione dei programmi d'azione comunitaria in materia di istruzione e gioventù.

8. Per garantire la coerenza del presente programma con le altre misure di cui all'articolo 9, la Commissione tiene regolarmente informato il comitato sulle iniziative comunitarie intraprese nei settori dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù, ivi compresa la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali.

*Articolo 8***Parti sociali**

Fatte salve le procedure di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, la Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione riguardante l'applicazione della presente decisione.

In occasione di tale consultazione, partecipano ai lavori del comitato come osservatori i rappresentanti delle parti sociali nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali a livello comunitario, in numero pari a quello dei rappresentanti degli Stati membri.

Essi hanno diritto di chiedere che la loro posizione sia iscritta nei verbali delle riunioni del comitato.

*Articolo 9***Coerenza e complementarità**

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità con altre pertinenti politiche, strumenti e azioni comunitari, in particolare il Fondo sociale europeo, particolarmente quelle che contribuiscono ad un'Europa della conoscenza, segnatamente in materia di istruzione, formazione professionale, gioventù, ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione.

2. Nell'attuare le misure del presente programma la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle priorità stabilite dagli orientamenti adottati dal Consiglio in materia di occupazione, nell'ambito di una strategia coordinata per l'occupazione.

3. In collaborazione con le parti sociali della Comunità, la Commissione persegue lo sviluppo del coordinamento tra il presente programma e il dialogo sociale a livello comunitario — inclusi i livelli settoriali.

4. La Commissione si assicura il supporto del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) nell'attuazione del presente programma, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 337/75⁽¹⁾ che istituisce il CEDEFOP. Secondo le stesse condizioni e negli ambiti che lo consentono, sotto l'egida della Commissione è istituito un coordinamento con la Fondazione europea per la formazione professionale, secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 1360/90⁽²⁾.

5. La Commissione informa con regolarità il comitato consultivo per la formazione professionale sugli sviluppi del presente programma.

⁽¹⁾ GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 354/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 131 del 23.5.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/98 (GU L 206 del 23.7.1998, pag. 1).

*Articolo 10***Partecipazione dei paesi AELS/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), di Cipro, di Malta e della Turchia**

Il presente programma è aperto alla partecipazione:

- dei paesi AELS/SEE, secondo le condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- di Cipro, secondo le stesse condizioni applicate ai paesi AELS/SEE, finanziata mediante stanziamenti supplementari, secondo procedure da convenire con detto paese;
- di Malta e della Turchia, finanziata mediante stanziamenti supplementari, ai sensi delle disposizioni del trattato.

*Articolo 11***Cooperazione internazionale**

La Commissione, ai sensi del presente programma e secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, rafforza la cooperazione con i paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali.

*Articolo 12***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo finanziario di riferimento per l'esecuzione del presente programma, per il periodo 2000-2006, è pari a 1 150 milioni di euro.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

*Articolo 13***Monitoraggio e valutazione**

1. Il presente programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.

Tale monitoraggio include le relazioni di cui al paragrafo 4 e attività specifiche.

2. Il presente programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 e in base a criteri decisi in cooperazione con gli Stati membri. La valutazione è soprattutto incentrata sull'efficacia e sull'impatto delle azioni realizzate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2. Essa considera inoltre la diffusione dei risultati delle azioni realizzate nell'ambito del presente programma e delle buone prassi, nonché l'impatto del presente programma nel suo insieme, in funzione degli obiettivi definiti.

La valutazione riguarda inoltre la complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del presente programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.

I risultati delle azioni comunitarie sono soggetti a valutazioni esterne periodiche indipendenti in base ai criteri stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4.

3. I risultati del monitoraggio e della valutazione saranno tenuti in considerazione nell'attuazione del presente programma.

4. Entro il 31 dicembre 2003 ed entro il 30 giugno 2007 gli Stati membri trasmettono alla Commissione relazioni, rispettivamente, sull'attuazione e sull'impatto del presente programma, nonché sull'impatto dello stesso sui sistemi e sui dispositivi riguardanti la formazione professionale esistenti negli Stati membri. Le relazioni tengono altresì conto della promozione dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra donne e uomini.

5. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale le seguenti relazioni:

- entro il 30 giugno 2002 una prima relazione intermedia sull'attuazione operativa iniziale del presente programma;
- entro il 30 giugno 2004 una seconda relazione intermedia sull'attuazione del presente programma;
- entro il 31 dicembre 2004 una comunicazione sul proseguimento del presente programma; la comunicazione è eventualmente corredata di una proposta adeguata;
- entro il 31 dicembre 2007 una relazione finale sulla realizzazione del presente programma.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

J. FISCHER

ALLEGATO I

AZIONI E MISURE COMUNITARIE

SEZIONE I: PRINCIPI GENERALI

1. Gli obiettivi definiti all'articolo 2 della decisione sono realizzati attraverso partenariati transnazionali che presentano proposte di azioni in base alle misure comunitarie definite all'articolo 3.
2. Ogni proposta presentata da un partenariato transnazionale persegue uno o più degli obiettivi del programma e precisa la misura o le misure che intende attuare per raggiungere tali obiettivi. Possono essere presentate proposte per attività che integrino varie misure a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, in una forma che sarà determinata dal comitato di cui all'articolo 7 della decisione. Fatta eccezione per le misure 1 («mobilità») e 3 («competenze linguistiche»), come precisato nella sezione II, ciascuna proposta deve coinvolgere partecipanti di almeno tre paesi interessati, di cui almeno uno deve essere uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso di proposte progettuali nell'ambito delle misure 1 e 3, ciascuna proposta deve coinvolgere partecipanti di almeno due paesi interessati, dei quali uno almeno deve essere uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Gli inviti comunitari a presentare proposte definiscono le priorità relative agli obiettivi, il calendario, le condizioni di presentazione, i criteri comuni di ammissibilità, in particolare in termini di transnazionalità, di valutazione dei progetti e di procedure di selezione. Il calendario indicativo include le scadenze annuali comunitarie per la presentazione, la selezione e l'approvazione delle domande di progetto.

Un primo invito a presentare proposte ha una validità di tre anni. Un secondo invito a presentare proposte è stabilito nel 2002 con validità di due anni, un terzo invito nel 2004 con validità di due anni in base alle relazioni intermedie di cui all'articolo 13, paragrafo 5, della decisione.

L'invito comunitario a presentare proposte è pubblicato dalla Commissione, previa richiesta di parere al comitato di cui all'articolo 7 della decisione.

4. Le proposte di azione indicano chiaramente gli obiettivi perseguiti, i metodi di attuazione, i risultati attesi, i meccanismi di valutazione dei risultati effettivi, i programmi di divulgazione, i beneficiari e i partner associati, nonché la natura e il livello della partecipazione di tali partner, compresi il loro contributo finanziario e il calendario dei lavori.
5. Le proposte possono essere inviate entro i termini previsti per ciascun anno nell'invito a presentare proposte. Secondo le procedure definite nella sezione III, le selezioni delle proposte hanno luogo almeno una volta all'anno.
6. Gli Stati membri prendono le appropriate iniziative per promuovere l'interazione tra i partecipanti al presente programma e ai programmi connessi con i settori dell'istruzione e della gioventù.
7. In nessun caso le risorse proprie dei partner del progetto possono provenire da altri finanziamenti comunitari.

SEZIONE II: MISURE

1. Mobilità

Sostegno a progetti transnazionali di mobilità di persone in formazione professionale, soprattutto i giovani, e di formatori

Un sostegno comunitario è accordato alle azioni seguenti:

- a) Preparazione ed esecuzione di progetti transnazionali di tirocinio che riguardano:

— le persone in formazione professionale iniziale (tirocini di norma da tre settimane a nove mesi in imprese e istituti di formazione professionale; detti tirocini sono parte integrante del programma di formazione professionale delle persone interessate);

- studenti (tirocini da tre a dodici mesi nelle imprese);
- i giovani lavoratori e i laureati recenti (tirocini da due a dodici mesi in imprese e istituti di formazione professionale).

Laddove possibile, tali tirocini dovrebbero comportare la validazione delle abilità e delle competenze acquisite durante il tirocinio, secondo la prassi del paese di origine.

Detti tirocini possono comprendere anche i progetti che rientrano nell'ambito dei «Percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato» ai sensi della decisione 1999/51/CE⁽¹⁾.

I progetti transnazionali di tirocinio di persone in formazione professionale che coinvolgono organismi di accoglienza, PMI e imprese artigiane beneficiano di un sostegno finanziario particolare secondo le condizioni descritte in prosieguo.

b) Organizzazione di progetti transnazionali di scambi:

- tra imprese, da un lato, e organismi di formazione professionale o università, dall'altro, a favore di responsabili delle risorse umane di imprese, di responsabili della programmazione e amministratori di programmi di formazione professionale, in particolare formatori, e specialisti dell'orientamento professionale;
- per formatori e tutori nel settore delle competenze linguistiche (tra imprese, da un lato, e istituzioni specializzate nel campo della formazione professionale linguistica, comprese le università, o organismi di formazione professionale, dall'altro).

La durata degli scambi che riguardano questa tipologia dei partecipanti va da una settimana a un massimo di sei settimane.

c) Visite di studio assegnate a coloro che sono responsabili della formazione professionale su temi proposti dalla Commissione possono essere garantite dal CEDEFOP.

I progetti transnazionali di tirocini e scambi possono avere una durata massima di due anni. Per la realizzazione di progetti di tirocini e scambi, il comitato di cui all'articolo 7 della decisione elabora misure di aiuto specifico per i partecipanti disabili.

Finanziamento

Il contributo finanziario della Comunità ai progetti transnazionali di tirocini e scambi definiti nell'ambito di tale misura non può eccedere 5 000 euro per beneficiario per un tirocinio o uno scambio, dove l'importo massimo del contributo corrisponde alla durata massima indicata nelle lettere a) e b). Tale importo massimo può essere superato nel caso di partecipanti disabili.

Per questa misura, la Commissione attribuisce a ciascuno Stato membro una sovvenzione globale annua il cui importo è definito secondo la procedura di cui all'allegato II.

Nell'ambito di tale dotazione, una quota massima del 10 % è riservata, secondo le procedure convenute con la struttura di gestione interessata, ad aiutare:

- i promotori PMI che presentano la prima domanda di partecipazione al programma; tale somma non può eccedere 500 euro per promotore;
- tutti i promotori che preparano la tipologia dei partecipanti di cui alla lettera a); la somma concessa per la preparazione didattica, culturale e linguistica di tale tipologia non può eccedere 200 euro per tirocinio di durata inferiore a tre mesi e 500 euro per tirocinio di durata superiore a tre mesi, con un limite massimo di 25 000 euro per promotore.

Tale importo si aggiunge all'importo riservato all'organismo di invio per garantire la gestione e il monitoraggio dei progetti transnazionali di tirocinio.

L'eventuale parte non utilizzata di questa dotazione può essere diversamente riassegnata dalla struttura di gestione nell'ambito di questa misura. Le ragioni della riassegnazione devono essere comunicate alla Commissione.

2. Progetti pilota

Sostegno a progetti pilota transnazionali relativi allo sviluppo e al trasferimento dell'innovazione e della qualità nella formazione professionale, incluse azioni volte all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nella formazione professionale

Un sostegno comunitario è accordato alla concezione, alla messa a punto, alla sperimentazione e alla valutazione di progetti pilota transnazionali relativi allo sviluppo e/o alla diffusione dell'innovazione in materia di formazione professionale.

⁽¹⁾ GU L 17 del 22.1.1999, pag. 45.

Questi progetti pilota transnazionali possono riguardare lo sviluppo della qualità della formazione professionale, la promozione di nuovi metodi di formazione professionale o l'orientamento professionale nell'ambito di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

I progetti pilota transnazionali possono altresì essere volti a:

- sviluppare l'impiego delle TIC nelle azioni e nei prodotti di formazione professionale;
- favorire l'accesso delle persone in formazione professionale a nuovi strumenti, servizi e prodotti di formazione professionale facenti ricorso alle TIC;
- sostenere lo sviluppo di reti transnazionali per la formazione professionale aperta e a distanza mediante TIC (prodotti multimediali, siti WEB, trasmissione in rete, ecc.);
- progettare, sperimentare e convalidare nuovi approcci di formazione professionale legati alle nuove situazioni lavorative (ad esempio il telelavoro).

Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

Azioni tematiche

Particolare sostegno sarà concesso a un limitato numero di progetti su temi di interesse particolare sul piano comunitario, tra cui:

- sviluppo di nuovi metodi volti a promuovere la trasparenza, ponendo l'accento sulle nuove forme di certificazione e di accreditamento delle competenze e delle acquisizioni professionali;
- azioni di sostegno alle politiche e alle iniziative degli Stati membri, volte a dotare di competenze appropriate le persone svantaggiate nel mercato del lavoro, soprattutto i giovani privi di qualifica o le persone le cui qualifiche devono essere aggiornate;
- sviluppo di dispositivi europei di orientamento, consulenza e formazione professionale nel settore dei servizi alle imprese.

Finanziamento

Il contributo finanziario della Comunità ai progetti pilota transnazionali può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, con un massimale di 200 000 euro all'anno per progetto. Per le azioni tematiche il massimale può raggiungere 300 000 euro all'anno per progetto, ove giustificato dalla portata del progetto in questione.

3. Competenze linguistiche

Sostegno a progetti di promozione delle competenze linguistiche e culturali nella formazione professionale

Un sostegno comunitario è accordato allo sviluppo di progetti pilota transnazionali volti allo sviluppo delle competenze linguistiche in un contesto di formazione professionale. Particolare attenzione è rivolta ai progetti relativi a lingue meno ampiamente diffuse e insegnate.

Questi progetti riguardano la concezione, la sperimentazione e la validazione, la valutazione e la diffusione di materiali didattici, nonché di metodi pedagogici innovativi — compresi gli audit linguistici — adeguati alle esigenze specifiche di ciascun settore professionale ed economico, nonché gli approcci pedagogici innovativi di autoapprendimento delle lingue e la diffusione dei loro risultati.

Proposte di sostegno linguistico e culturale possono essere presentate anche nell'ambito delle altre azioni e misure, in particolare per migliorare le competenze linguistiche e culturali dei formatori e dei tutori responsabili dell'accoglienza didattica delle persone nell'ambito dei programmi transnazionali di mobilità.

Un sostegno comunitario è accordato inoltre ai programmi transnazionali tra imprese, da un lato, ed istituzioni specializzate nel campo della formazione professionale linguistica od organismi di formazione, dall'altro.

Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

Finanziamento

Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili, con un massimale di 200 000 euro all'anno per progetto.

4. Reti transnazionali

Sostegno a reti transnazionali di competenza europea e di diffusione

Un sostegno comunitario è accordato alle attività di reti miste di attori della formazione professionale, che raggruppino negli Stati membri a livello regionale o settoriale, gli attori pubblici e privati interessati. Tali attori comprendono gli enti territoriali, le camere di commercio, le organizzazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le imprese e i centri di ricerca e formazione professionale — comprese le università — e svolgono il ruolo di centro di servizi, consulenza e informazione per l'accesso ai metodi e ai prodotti di formazione professionale convalidati. Dette attività mirano a:

- i) raccogliere, sintetizzare e sviluppare l'esperienza europea e gli approcci innovativi,
- ii) migliorare l'analisi e la previsione dei fabbisogni di competenze,
- iii) diffondere i risultati nell'intera Unione presso gli ambienti interessati.

Il sostegno comunitario per le reti transnazionali può essere accordato per un massimo di tre anni.

Finanziamento

Il contributo finanziario della Comunità per le attività delle reti transnazionali può raggiungere il 50 % delle spese ammissibili con un massimale di 150 000 euro all'anno per rete.

5. Materiale di riferimento

Sostegno ad azioni relative alla costituzione, all'aggiornamento e alla diffusione di materiale di riferimento

Un sostegno comunitario è accordato ad azioni condotte su base transnazionale su temi prioritari di interesse comune. Tali azioni costituiscono un contributo volto a

- ottenere dati comparabili relativi a sistemi e dispositivi, prassi e vari approcci a qualifiche e competenze negli Stati membri, o
- fornire informazioni quantitative e/o qualitative, analisi e osservazioni delle prassi migliori per sostenere le politiche e le prassi di formazione professionale nell'ambito di una formazione lungo tutto l'arco della vita che non possa essere assicurata dall'Eurostat o dal CEDEFOP. L'Eurostat e il CEDEFOP saranno strettamente associati alla realizzazione degli strumenti statistici nel rispetto delle procedure in vigore, in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie⁽¹⁾, nonché tenendo conto della decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002⁽²⁾.

Il sostegno comunitario per i progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono la più ampia diffusione possibile di detto materiale di riferimento, al fine in particolare di porlo a disposizione dei decisori pubblici o privati in materia di formazione professionale.

Finanziamento

Il contributo finanziario della Comunità varia dal 50 al 100 % delle spese ammissibili con un massimale di 200 000 euro all'anno per progetto. Ove giustificato dalla portata del progetto proposto, il massimale può essere portato a 300 000 euro.

6. Azioni congiunte

1. Per le azioni congiunte di cui all'articolo 6 della decisione, un sostegno comunitario può essere accordato ad azioni congiunte ad altre azioni comunitarie per la promozione di un'Europa della conoscenza, in particolare i programmi comunitari in materia di istruzione e gioventù.

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 42 del 16.2.1999, pag. 1.

2. Tali azioni congiunte possono essere realizzate mediante inviti comuni a presentare proposte per i temi di interesse selezionati in campi di attività, non esclusivamente contemplati da un singolo programma. I temi delle azioni congiunte sono concordati in seno ai comitati interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 della decisione.

Gli inviti comuni a presentare proposte possono inoltre riguardare esigenze nuove che sorgono durante lo svolgimento dei programmi in questione.

Il sostegno comunitario per progetti che rientrano nella misura in oggetto può essere accordato per un massimo di tre anni.

Finanziamento

Il contributo finanziario della Comunità può raggiungere il 75 % delle spese ammissibili.

7. Misure d'accompagnamento

1. Per il conseguimento degli obiettivi precisati all'articolo 2 della decisione, un sostegno comunitario è accordato per:
 - le attività di gestione, coordinamento, monitoraggio e valutazione degli Stati membri di cui agli articoli 5 e 13 della decisione e alla sezione I, punto 6, del presente allegato;
 - le attività di informazione, monitoraggio, valutazione e disseminazione attuate dagli Stati membri e dalla Commissione al fine di agevolare l'accesso al programma e migliorare il trasferimento dei metodi, prodotti e strumenti elaborati, nonché dei risultati ottenuti dal presente programma, tra l'altro mediante l'istituzione di banche di dati accessibili a un vasto pubblico;
 - la rete transnazionale dei Centri risorse nazionali per l'orientamento professionale;
 - le attività di cooperazione con i paesi terzi e le competenti organizzazioni internazionali a norma dell'articolo 11 della decisione.
2. Sono previsti aiuti finanziari comunitari per sostenere le attività delle appropriate strutture realizzate dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della decisione.
3. Nell'esecuzione del programma, la Commissione può far ricorso ad organismi di assistenza tecnica il cui finanziamento è compreso all'interno della dotazione di bilancio globale del programma. Essa può, alle stesse condizioni, far ricorso a esperti. Inoltre, la Commissione potrà organizzare seminari, convegni o altri incontri di esperti, in grado di facilitare l'esecuzione del programma, e procedere alla realizzazione di attività d'informazione, di pubblicazione e di diffusione.
4. I rispettivi ruoli e compiti operativi degli organismi di assistenza tecnica e delle strutture nazionali di gestione sono da definirsi chiaramente a norma dell'articolo 5.

SEZIONE III: PROCEDURE DI SELEZIONE

Le proposte presentate dai promotori in seguito all'invito a presentare proposte sono selezionate secondo una delle procedure indicate in prosieguo:

1. la procedura A si applica alle azioni di mobilità (misura 1);
2. la procedura B si applica a:
 - progetti pilota (misura 2), ad eccezione delle azioni tematiche,
 - competenze linguistiche (misura 3),
 - reti transnazionali (misura 4);
3. la procedura C si applica a:
 - materiale di riferimento (misura 5),
 - azioni tematiche (nell'ambito della misura 2),
 - azioni congiunte (misura 6),
 - progetti di organizzazioni europee (nell'ambito di tutte le misure).

1. Procedura A

Questa procedura di selezione consiste nelle seguenti fasi:

- i) La Commissione attribuisce una sovvenzione globale a ciascun paese partecipante secondo la procedura di cui all'allegato II, previa richiesta di parere al comitato di cui all'articolo 7 della decisione.
- ii) Nell'ambito delle norme definite negli inviti a presentare proposte, le proposte devono essere presentate dai promotori alla struttura di gestione designata dallo Stato membro.
- iii) La struttura di gestione valuta le proposte in base ad un capitolato d'oneri stabilito a livello comunitario. La struttura di gestione redige una lista dei programmi di mobilità selezionati e la trasmette, per informazione, alla Commissione e alle strutture di gestione degli altri Stati membri.
- iv) Gli Stati membri, assistiti dalle rispettive strutture di gestione, sono responsabili per il contratto e l'assegnazione della dotazione globale ai singoli promotori.
- v) Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sui risultati dei programmi di mobilità. La relazione include, tra l'altro, informazioni sulle materie seguenti:
 - tipo di pubblico cui è rivolto il programma;
 - contenuto e obiettivi in termini di competenza e/o qualifiche;
 - durata della formazione e/o del tirocinio in una istituzione formativa e/o società;
 - partner associati nell'altro Stato membro o negli altri Stati membri.

2. Procedura B

Questa procedura di selezione consiste in un processo di selezione in due fasi:

- selezione delle proposte preliminari;
 - selezione delle proposte definitive.
- i) Nell'ambito delle norme definite nell'invito a presentare proposte, le proposte preliminari devono essere presentate dai promotori alla struttura di gestione designata dallo Stato membro.
 - ii) Gli Stati membri valutano e selezionano le proposte preliminari. I promotori sono informati dei risultati di tale selezione. Soltanto i promotori delle proposte preliminari selezionate sono invitati a presentare una proposta definitiva alla struttura di gestione del proprio Stato membro. I promotori inviano anche alla Commissione una copia della proposta definitiva.
 - iii) Gli Stati membri valutano e inseriscono in una graduatoria le proposte definitive e sottopongono una relazione alla Commissione che presenti il risultato di tale preselezione per obiettivo e per misura, la procedura di valutazione, le parti coinvolte nella procedura nonché la lista descrittiva e giustificata delle proposte che possono essere prese in considerazione in ordine di priorità. La relazione presenta altresì le informazioni e le misure in materia di pubblicità adottate per facilitare la partecipazione al programma.
 - iv) La Commissione, assistita da esperti indipendenti, valuta le proposte, allo scopo di esaminare e accertare che esse abbiano le caratteristiche di transnazionalità e di innovatività richieste. Tali esperti indipendenti sono nominati dalla Commissione tenendo conto dei pareri degli Stati membri e delle parti sociali. La Commissione, dopo aver esaminato le relazioni nazionali, si consulta con ciascuno degli Stati membri.
 - v) La Commissione presenta al comitato una proposta di ripartizione delle risorse di bilancio per misura e per Stato membro e ne riceve il parere secondo la procedura di cui all'articolo 7 della decisione.
 - vi) Ricevuto il parere del comitato, la Commissione redige la lista dei progetti selezionati per Stato membro e attribuisce la dotazione per la realizzazione dei progetti selezionati a ciascuno Stato membro.
 - vii) Gli Stati membri, assistiti dalle rispettive strutture di gestione, sono responsabili per il contratto e l'assegnazione della dotazione globale ai singoli promotori.
 - viii) La selezione delle proposte preliminari deve essere effettuata entro due mesi dalla scadenza prevista per la presentazione delle proposte nell'invito a presentare proposte; il processo relativo alle fasi da iii) a vi) non deve durare più di cinque mesi.

3. *Procedura C*

Questa procedura consiste in un processo di selezione in due fasi:

- selezione delle proposte preliminari;
 - selezione delle proposte definitive.
- i) Nell'ambito delle norme definite nell'invito a presentare proposte, i promotori devono presentare le proposte preliminari alla Commissione. Essi inviano una copia delle proposte preliminari anche alla struttura di gestione dei rispettivi Stati membri.
 - ii) La Commissione valuta tutte le proposte preliminari e, dopo aver chiesto il parere del comitato del programma, procede ad una selezione. I promotori sono informati dei risultati di tale selezione.
 - iii) Soltanto i promotori le cui proposte preliminari sono state selezionate sono invitati a presentare alla Commissione le proposte definitive. Essi inviano una copia di dette proposte anche alla struttura di gestione dei rispettivi Stati membri.
 - iv) La Commissione, assistita da esperti indipendenti, procede alla valutazione transnazionale delle proposte ricevute e redige una lista ristretta di progetti. Tali esperti indipendenti sono designati dalla Commissione tenendo conto dei pareri degli Stati membri e delle parti sociali.
 - v) Seguendo le modalità di cui all'articolo 7 della decisione, la Commissione chiede il parere del comitato sulla lista ristretta in questione.
 - vi) La Commissione redige la lista definitiva delle proposte selezionate e ne informa il comitato. Essa fissa le condizioni per il monitoraggio dei progetti in collaborazione con le strutture di gestione negli Stati membri.
 - vii) La Commissione, con l'adeguata assistenza tecnica, è responsabile dei contratti e dell'assegnazione dei fondi ai singoli promotori.
 - viii) La selezione delle proposte preliminari deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza prevista per la presentazione delle proposte nell'invito a presentare proposte; il processo relativo alle fasi da iii) a vi) non deve durare più di cinque mesi.
-

ALLEGATO II

SEZIONE I: RIPARTIZIONE DI BILANCIO GLOBALE

1. All'inizio dell'esercizio e, comunque, entro il 1° marzo di ogni anno, la Commissione presenta al comitato una ripartizione ex ante delle risorse di bilancio per tipo di misure e per procedura, tenendo conto a tal fine degli obiettivi di cui all'articolo 2 della decisione, e ne riceve il parere. Su tale base, la Commissione definisce una dotazione indicativa per ogni Stato membro per l'applicazione delle azioni relative alla procedura di selezione A di cui all'allegato I.
2. La ripartizione interna dei mezzi disponibili è effettuata rispettando i seguenti limiti:
 - a) I fondi destinati ai programmi di mobilità non possono essere inferiori al 39 % del bilancio annuale del programma.
 - b) I fondi destinati alla progettazione, alla messa a punto e alla sperimentazione delle proposte pilota transnazionali non possono essere inferiori al 36 % del bilancio annuale del programma. All'interno di questa dotazione, i fondi destinati al supporto delle proposte relative alle azioni tematiche non possono essere superiori al 5 %.
 - c) I fondi destinati alla progettazione, alla messa a punto e alla sperimentazione delle proposte relative alla competenza linguistica non possono essere inferiori al 5 % del bilancio annuale del programma.
 - d) Le spese restanti non possono superare il 15 %. Entro tale tetto di spesa i fondi destinati alle misure di accompagnamento non devono superare il 9 %. I fondi destinati alle attività di cui all'articolo 11 della decisione non devono superare lo 0,2 % del bilancio annuale del programma.
3. Tutte le percentuali sopraindicate sono indicative e possono essere modificate dal comitato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 della decisione.

SEZIONE II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SOVVENZIONI GLOBALI PER LA MOBILITÀ

1. Prima dell'avvio dei programmi di scambi e tirocini transnazionali la Commissione attribuisce una sovvenzione globale stabilita in base a modalità di calcolo definite nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 7 della decisione, tenendo conto dei seguenti fattori:
 - la popolazione;
 - la differenza nel costo della vita tra lo Stato membro dell'organismo d'invio e lo Stato membro ospitante;
 - la distanza geografica e i costi di trasporto;
 - la consistenza dei beneficiari potenziali interessati rispetto alla popolazione totale, in relazione alla disponibilità dei dati per tutti gli Stati membri.In nessun caso l'applicazione di questi criteri può condurre all'esclusione di uno Stato membro dal finanziamento dei programmi transnazionali di tirocini e scambi di cui all'allegato I.
2. La sovvenzione globale è attribuita a ciascuno Stato membro in base ad un piano operativo, che chiarisce:
 - le modalità di gestione del sostegno finanziario,
 - le misure da adottare per assistere gli organizzatori di tirocini e di scambi nell'individuare i partner potenziali,
 - le misure appropriate per garantire l'adeguata preparazione, l'organizzazione e il monitoraggio dei tirocini e degli scambi, per quanto riguarda anche la promozione delle pari opportunità.
3. Per il primo anno della realizzazione del programma gli Stati membri presentano detto piano operativo alla Commissione entro il 31 marzo 2000. Su tale base, la Commissione attribuisce a ogni Stato membro una dotazione e gli Stati membri procedono al lancio dei programmi transnazionali. Gli importi della dotazione non utilizzati al 1° ottobre 2000 saranno integrati nell'importo finale della dotazione globale.

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

Ai fini della presente decisione e tenuto conto delle differenze esistenti tra i sistemi e i dispositivi degli Stati membri, si intende per:

- a) *formazione professionale iniziale*: qualsiasi tipo di formazione professionale iniziale, compresi l'insegnamento tecnico e professionale, i sistemi di apprendistato e l'istruzione ad orientamento professionale, che contribuisca al conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la formazione è acquisita;
- b) *formazione integrata dal lavoro*: formazione professionale a qualsiasi livello, compreso l'insegnamento superiore; questa formazione professionale riconosciuta o attestata dalle autorità competenti dello Stato membro di provenienza conformemente alla legislazione, alle procedure e alle prassi ivi vigenti comporta periodi strutturati di formazione in un'impresa e, se del caso, in un istituto o in un centro di formazione professionale;
- c) *formazione professionale continua*: qualsiasi formazione professionale intrapresa da un lavoratore nella Comunità nell'arco della sua vita lavorativa;
- d) *formazione lungo tutto l'arco della vita*: le opportunità di istruzione e di formazione professionale offerte a un individuo lungo tutto l'arco della sua vita per consentirgli l'acquisizione, l'aggiornamento e l'adeguamento continui delle sue conoscenze, attitudini e competenze;
- e) *formazione professionale aperta e a distanza*: qualsiasi tipo di formazione professionale flessibile che comporti:
 - il ricorso a tecnologie e a servizi di informazione e di comunicazione, a carattere tradizionale o avanzato, e
 - il supporto di consulenze e di assistenza individualizzate;
- f) *percorsi europei di formazione professionale integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato*: qualsiasi periodo di formazione professionale svolto da una persona in uno Stato membro diverso da quello in cui essa segue una formazione professionale integrata dal lavoro e nell'ambito di tale formazione professionale;
- g) *orientamento professionale*: una serie di attività, quali orientamento, informazione, valutazione e consulenza, volte ad assistere le persone interessate nella scelta relativa ai programmi di istruzione e formazione professionale iniziale e continua e alle opportunità di lavoro;
- h) *impresa*: qualsiasi impresa del settore pubblico o privato, indipendentemente dalle dimensioni, dallo status giuridico o dal settore economico nel quale opera, nonché ogni tipo di attività economica, compresa l'economia sociale;
- i) *lavoratori*: tutte le persone disponibili sul mercato del lavoro conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali, inclusi i lavoratori autonomi;
- j) *organismi di formazione professionale*: qualsiasi istituto pubblico, a partecipazione pubblica o privato che, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, preveda o realizzi azioni di formazione professionale, di perfezionamento, di aggiornamento o di riqualificazione, a prescindere dalle rispettive denominazioni negli Stati membri;
- k) *università*: tutti i tipi di istituti di insegnamento superiore conformemente alle legislazioni o alle prassi nazionali che rilascino qualifiche o diplomi di tale livello, a prescindere dalla rispettiva denominazione negli Stati membri;
- l) *studenti*: le persone iscritte all'università, quali definite nel presente allegato, qualunque sia il campo di studi, nell'intento di seguire studi superiori sanciti da una laurea o da un diploma, ivi compreso il livello del dottorato;
- m) *parti sociali*: a livello nazionale, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali e, a livello comunitario, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che partecipano al dialogo sociale a livello comunitario;
- n) *partecipanti territoriali*: qualsiasi attore a livello regionale e locale — ente locale, organismo associativo, camere di commercio e associazioni locali, gruppi di imprese, organismi consultivi, mezzi di comunicazione — impegnato in un processo di collaborazione a livello locale o regionale che includa azioni di formazione professionale;
- o) *organizzazioni europee*: le parti sociali a livello comunitario, i datori di lavoro europei e le federazioni sindacali in settori specifici, nonché organismi e organizzazioni con status o portata europei;
- p) *materiale di riferimento*: il complesso dei lavori di analisi, studio, indagine e rilevazione delle buone prassi che consentono — su un tema o un settore dato — di situare, a livello comunitario, la posizione relativa dei vari Stati membri e i progressi compiuti.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 1999

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(1999) 1336]

(1999/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la richiesta presentata dal Regno Unito,

(1) considerando che, a norma della direttiva 77/93/CEE, le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità;

(2) considerando che nella Repubblica sudafricana sta incontrando interesse la moltiplicazione di piantine di *Fragaria L.* destinate alla piantagione, tranne le sementi, ottenute da piante fornite da uno Stato membro, nell'intento di prolungare la stagione di produzione delle piantine; che le piantine prodotte sono successivamente esportate nella Comunità, allo scopo di esservi piantate per la produzione di frutta;

(3) considerando che, in virtù della decisione 97/488/CE della Commissione⁽³⁾ e 98/432/CE della Commissione⁽⁴⁾, gli Stati membri sono stati autorizzati a prevedere, a certe condizioni, deroghe a determinate disposizioni generali della direttiva 77/93/CEE riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana;

(4) considerando che nelle campagne d'importazione 1997 e 1998 non è mai stata confermata la presenza di organismi nocivi nel corso delle ispezioni effettuate sulle piantine importate in applicazione delle decisioni 97/488/CE e 98/432/CE;

(5) considerando che, secondo le informazioni fornite dalla Repubblica sudafricana e raccolte in tale paese nel corso di una missione effettuata nel giugno 1998 dall'Ufficio alimentare e veterinario, le piantine di fragole fornite da uno Stato membro, per essere moltiplicate ai fini di una successiva esportazione nella Comunità, sono coltivate in condizioni sanitarie adeguate nel distretto di Elliot, regione North Eastern del Capo;

(6) considerando che, a causa di un cambiamento delle condizioni successivo all'importazione delle piantine sudafricane, ossia del magazzinaggio frigorifero sotto controllo ufficiale prima del trasferimento nelle aziende dove le piantine vengono piantate, risulta necessario modificare alcune condizioni tecniche per migliorare la sicurezza fitosanitaria negli Stati membri nei quali le piantine vengono importate;

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 15 del 21.1.1998, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 208 del 2.8.1997, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 192 dell'8.7.1998, pag. 16.

- (7) considerando che è pertanto opportuno accordare un'ulteriore autorizzazione all'importazione di piantine di fragole dalla Repubblica sudafricana per un periodo limitato, nel rispetto delle condizioni di cui sopra;
- (8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere, alle condizioni di cui al paragrafo 2, deroghe alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 77/93/CEE riguardo ai requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, per le piantine di fragole (*Fragaria L.*) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica sudafricana.

2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 77/93/CEE, per le piantine di fragole, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:

i) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da tale Stato membro;

ii) essere coltivate su superfici:

- situate nel distretto di Elliot nella regione North Eastern del Capo;
- situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita;
- situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole destinata alla produzione di frutta o di stoloni e non conforme alle condizioni della presente decisione;
- situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere *Fragaria* non conforme alle condizioni della presente decisione;
- che, prima dell'impianto e nel periodo successivo alla rimozione della coltura precedente, sono state analizzate con metodi appropriati o trattate per garantire che siano indenni da organismi nocivi del suolo, compresi *Globodera pallida* (Stone) Behrens e *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens;

iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario della Repubblica sudafricana almeno tre volte durante la stagione di crescita e prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE, in particolare:

- *Aphelenchoides besseyi* Christie,
- *Arabis mosaic virus*,
- *Colletotrichum acutatum* Simmonds,
- *Globodera pallida* (Stone) Behrens,
- *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens,
- Strawberry crinkle virus,
- Strawberry mild yellow edge virus,
- *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (popolazioni non europee),

e dei seguenti organismi nocivi di cui non è nota la presenza nella Comunità:

- *Eremnus setulosus* (Boheman),
- *Naupactus leucoloma* (Boheman),
- *Heteronychus arator* (Fabricius);

iv) risultare indenni, all'atto delle ispezioni di cui al punto iii), dagli organismi nocivi indicati al punto iii);

v) prima dell'esportazione:

- essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,
- essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti;

b) le piantine destinate alla Comunità devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato nella Repubblica sudafricana conformemente agli articoli 7 e 12 della direttiva 77/93/CEE, in base all'esame ivi prescritto per quanto concerne la verifica delle condizioni stabilite, segnatamente il fatto di essere indenni dagli organismi nocivi di cui alla lettera a), punto iii), e conformi ai requisiti di cui alla lettera a), punti i), ii), iv) e v).

Il certificato deve recare:

— al punto «Disinfestazione e/o disinfezione», indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione;

— al punto «Dichiarazione supplementare», l'indicazione «La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 1999/383/CE», nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate;

c) le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata situati nel territorio di uno Stato membro e designati ai fini della presente deroga da detto Stato membro; tali punti di entrata, nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo ufficiale di cui alla direttiva 77/93/CEE responsabile di ciascun punto, devono essere notificati con sufficiente anticipo dagli Stati membri alla Commissione e tali dati devono essere disponibili, su richiesta, agli altri Stati membri. Qualora l'introduzione nella Comunità avvenga in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, i suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione informano quelli dello Stato membro che si avvale della deroga e collaborano con loro per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla presente decisione;

d) prima dell'introduzione nella Comunità, l'importatore deve essere ufficialmente informato delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f); l'importatore notifica con sufficiente anticipo i dati relativi ad ogni introduzione agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro d'introduzione, il quale li trasmette senza indugio alla Commissione indicando:

— il tipo di materiale,

— il quantitativo,

— la data dichiarata d'introduzione e la conferma del punto d'entrata,

— i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione delle aziende in cui le piantine saranno immagazzinate sotto controllo ufficiale in attesa dei risultati delle ispezioni e dei controlli di cui alla lettera e); almeno due settimane prima dello spostamento delle piantine dalle aziende in cui sono immagazzinate, l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile le aziende di cui alla lettera f) dove le piantine saranno piantate;

l'importatore comunica ogni eventuale cambiamento della suddetta notifica preventiva agli organismi ufficiali responsabili del proprio Stato membro, preferibilmente appena ne viene a conoscenza; lo Stato membro in questione trasmette immediatamente tali dati alla Commissione;

e) le ispezioni e gli eventuali controlli prescritti all'articolo 12 della direttiva 77/93/CEE e a norma della presente decisione devono essere eseguiti dagli orga-

nismi ufficiali responsabili indicati nella suddetta direttiva; nell'ambito di tali ispezioni, i controlli fitosanitari sono effettuati dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, eventualmente in collaborazione con i suddetti organismi dello Stato membro nel quale le piantine vengono piantate. Durante tali controlli fitosanitari, lo Stato membro in questione controlla anche la presenza di tutti gli altri organismi nocivi. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 19 bis, paragrafo 5, lettera c), della medesima direttiva;

f) le piantine importate devono essere piantate soltanto nelle aziende ufficialmente registrate e riconosciute ai fini della presente deroga e di cui la persona che intende piantarle in applicazione della presente decisione ha notificato in precedenza il nome del proprietario e l'indirizzo del sito ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono ubicate le aziende; qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate, indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa;

g) gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate in conformità a quanto disposto alla lettera f) vengano distrutte sotto il loro controllo. La documentazione relativa ai numeri delle piantine distrutte è tenuta a disposizione della Commissione;

h) nel periodo di crescita successivo all'importazione, una congrua percentuale di piantine deve essere ispezionata visivamente dai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera f), per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi o di segnali o sintomi causati da tali organismi nocivi; in seguito a tale ispezione visiva, gli eventuali organismi nocivi manifestatisi tramite segnali o sintomi sono identificati mediante un'appropriata procedura di controllo. Le piantine che, in seguito alle suddette ispezioni o ai suddetti controlli, non risultino indenni dagli organismi nocivi di cui alla lettera a), punto iii), sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi responsabili di cui sopra.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, mediante la notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), di tutti i casi in cui si sono avvalsi dell'autorizzazione e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° novembre di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione e una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e). Inoltre, tutti gli Stati membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1° marzo dell'anno successivo a quello dell'importazione, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h).

Articolo 3

L'articolo 1 si applica nei periodi dal 1° giugno 1999 al 31 luglio 1999. La presente decisione viene revocata qualora si accerti che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, non sono sufficienti per impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state rispettate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 1999

che modifica la decisione 95/108/CE relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)

[notificata con il numero C(1999) 1438]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9,

- (1) considerando che la situazione dell'Italia sotto il profilo della peste suina africana ha indotto la Commissione ad adottare la decisione 95/108/CE, del 28 marzo 1995, relativa a talune misure di protezione contro la peste suina africana in Sardegna (Italia)⁽⁴⁾;
- (2) considerando che la peste suina africana dev'essere considerata una malattia endemica nella provincia di Nuoro della regione Sardegna;
- (3) considerando che, nel contesto degli scambi di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine, la situazione sanitaria in Sardegna potrebbe mettere in pericolo gli allevamenti in altre regioni italiane e in altri Stati membri;
- (4) considerando che la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽⁶⁾, prevede la possibilità di una partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione e alla sorveglianza delle malattie animali;
- (5) considerando che, nell'ambito del programma di eradicazione adottato con decisione 98/703/CE della Commissione, del 26 novembre 1998, che approva i programmi per l'eradicazione di malattie animali presentati dagli Stati membri per il 1999 e

che stabilisce il livello del contributo finanziario della Comunità⁽⁷⁾, si persegue l'obiettivo di eliminare la peste suina africana dalle restanti zone infette della Sardegna;

- (6) considerando che, alla luce della situazione zoonosaria nelle province di Sassari, di Oristano e di Cagliari e dei controlli sui movimenti prescritti nella regione Sardegna, è possibile modificare le procedure di analisi applicabili a determinati suini da macello;
- (7) considerando che le autorità italiane hanno adottato provvedimenti legislativi che vietano movimenti a partire dalla regione Sardegna di suini vivi, di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carni suine e che l'adozione di questi provvedimenti garantisce un'applicazione efficace della presente decisione;
- (8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/108/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il 5° e il 6° trattino sono sostituiti dal testo seguente:
 - «— facenti parte della popolazione suina di un'azienda assoggettata al programma di prove sierologiche previsto dal programma di eradicazione della peste suina africana adottato dalla Commissione in base alle disposizioni della decisione 90/424/CE e nella quale non sia stato trovato alcun anticorpo del virus della peste suina africana negli ultimi 6 mesi,
 - sottoposti ad un programma di prove sierologiche premovimento nei 10 giorni precedenti il trasporto verso il macello, in esito al quale siano risultati privi di anticorpi del virus della peste suina africana; il programma di prove premovimento per la

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽⁴⁾ GU L 79 del 7.4.1995, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.⁽⁶⁾ GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.⁽⁷⁾ GU L 333 del 9.12.1998, pag. 29.

spedizione considerata dev'essere in grado di fornire un livello di fiducia del 95 % circa per l'individuazione di animali sieropositivi a un livello di diffusione del 5 %.»

2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«*Articolo 6*

L'Italia trasmette a tutti gli Stati membri e alla Commissione:

- a) un elenco recante il nome e l'ubicazione dei macelli designati ai sensi dell'articolo 2, nonché il nome e l'ubicazione degli stabilimenti designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e riconosciuti dalle autorità veterinarie centrali;
- b) relazioni semestrali contenenti informazioni sul numero di suini che sono stati sottoposti alle misure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b),

nonché i risultati delle prove sierologiche effettuate».

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi commerciali per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
